

All'attenzione del Commissario Biagio Franza

Alcuni spunti utili all'elaborazione della delibera per il superamento della odiosa "tassa" sulle acque reflue

o meglio, *come viene definita dal Consorzio*

... ad assicurare difesa idraulica e tutela ambientale ...

Commissione Tributaria di Salerno con sentenze, ex plurimis, n. 162/2006, sezione n. 1, n. 315/2005, (sezione 12) 123/2006 (sezione 1), 20/2006 sezione 13, 157/06 (sezione 13), 157/06 (sezione 12) ha deciso di **annullare le cartelle esattoriale coattive** per inesistenza di un reale e specifico beneficio o vantaggio al singolo immobile.

Commissione Tributaria di Salerno che ha evidenziato che il beneficio deve essere diretto, specifico cioè deve essere derivante dall'opera di bonifica e cioè tradursi in qualità del fondo o dell'immobile indipendentemente che si tratti di immobile agricolo o extragricolo.

Capaccio Scalo servito da rete fognaria e assoggettata al tributo previsto dalla legge Merli con pagamento delle acque reflue e depurazione richiesti dal Comune di Capaccio ed ancora si precisa che proprio in virtù della sentenza citata il Consorzio di bonifica di Paestum sospese nel 1998 la emissioni di ruoli che richiedevano il pagamento di tributi in zone urbane non serviti da opere consortili bensì da opere gestite dall'Ente locale.

.. si contesta, comunque, che il **Consorzio di Bonifica di Paestum** abbia eseguito sul territorio opere di bonifica.

Infatti, il Consorzio di Bonifica impositore "non ha eseguito, nè ha effettuato nel territorio, località degli immobili, opere per la bonifica che possano avere favorito benefici all'immobile della ricorrente e che tale immobile per le acque reflue scarica direttamente nella rete fognaria cittadina del Comune di Capaccio"

Legittima la richiesta di contributi solo con "l'accertamento del concreto beneficio per singolo immobile". Infatti è pacificamente acquisito che la inclusione di un immobile nel perimetro consortile non è ragione sufficiente a legittimare la imposizione di contributi previsti dall'articolo 860 del codice civile e art 10 del RD 13 febbraio 1933 n. 215.

Per poter assoggettare a contribuzione detti beni è necessario che gli stessi oltre a essere nel perimetro consortile abbiano o possono potenzialmente avere un beneficio particolare dalla esecuzione delle opere di bonifica. Maggiori precisazioni ci vengono offerte dalla Suprema Cassazione a sezioni unite che con la sentenza 9857 dello 14 Ottobre 1996 sancì che ai fini della contribuzione gli immobili debbono aver conseguito un incremento del valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro conseguente manutenzione.

... elaborazione di un "piano di classifica redatto senza interloquire con i cittadini". Pertanto non essendoci nessuna attività consortile volta al mantenimento o meglio al miglioramento della qualità dell'immobile, con incremento del valore dello stesso, nessun tributo è dovuto

viceversa, anche perché la forzatura e l'imposizione del Consorzio, utilizzando i poteri conferitegli dalle leggi e norme vigenti, per un tributo, non dovuto perché il servizio non è fornito, perciò pretendere il pagamento esercitando un potere non esplicitamente previsto dalla legge, in barba alle leggi, norme ed alla giurisprudenza, potrebbe anche ravvisarsi in un'appropriazione indebita.

Oltre alla **Commissione Tributaria di Salerno**, anche la **Commissione Tributaria dell'Umbria sezione 1**, con **sentenza del 24 marzo 2005 n. 12**, afferma che il beneficio di carattere fondiario non può essere generico perché diversamente andrebbe perduta l'inerenza al fondo o dell'immobile bonificato e quindi verrebbe meno il carattere di onere reale che l'assoggettamento a contribuzione obbligatoria riveste.

Preliminarmente tale imposizione è illegittima e non dovuta; in quanto il R.D. n. 215 del 13/02/1933 e succ. modif. che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica, nel Titolo II – capo II Della spesa delle opere e della sua ripartizione – all'art. 10 stabilisce: *“nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio **che traggono beneficio dalla bonifica ...**”* In sostanza, quindi, **non autorizza questi ultimi ad imporre contributi su tutti gli immobili siti nel loro comprensorio**, ma solo sui terreni che traggono profitto dalle opere di bonifica.

E' esclusivamente in conseguenza di questi benefici che al Consorzio è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi (artt. 59 e 21 R.D.), ma ciò solo nei confronti delle categorie “dei proprietari interessati” tra cui quelli di immobili che **“traggono dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato”**.

l'attività consorziale impositiva è diventata di natura tributaria estendendola a chi non è obbligato, **non godendo di alcun beneficio specifico e particolare che ove esistesse sarebbe comunque da formalizzare con convenzione; (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sezione VII Sent. n. 943/07/09 del 27/11/2009 ed altre conformi);**

... c) per quanto afferisce, inoltre, ai contributi consortili dal 2002 in poi, non hanno alcun fondamento legale in quanto in base al disposto dell'art. 14, 3° comma, della legge regionale n. 36 del 05/01/1994 confermato dall'art. 31, 3° comma, della legge regionale n. 15 del 26/07/2002, così come abrogato e riformato dall'art. 13, 3° comma, della legge regionale n. 4 del 24/02/2003, **a partire dal 1 gennaio 2002 non è dovuto alcun contributo consortile per gli utenti che pagano il tributo al servizio pubblico di fognatura; (Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sezione XVIII Sent. n. 35/18/12 del 18/01/2012);**

la Legge Regionale n. 4 del 25/02/2003 ("Nuove norme in materia di bonifica integrale") stabilisce all'art. 13 comma 3: *“Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche...”*, di conseguenza non è chiaro in base a quale norma il Consorzio si ritenga autorizzato a chiedere il contributo.

Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 che all'art. 11 ha stabilito che il proprietario dell'immobile non è tenuto al pagamento del contributo di bonifica, nei casi in cui sia stato assoggettato alla tariffa del servizio idrico integrato (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sezione XVII Sent. n. 196/17/09 del 30/01/2009 - 27/02/2009),

gli immobili della ricorrente pur essendo incluso nel comprensorio consortile del Consorzio di Bonifica di Paestum, **non hanno ricevuto e non ricevono alcun vantaggio dalle opere di bonifica eventualmente eseguite dal Consorzio.**

La richiesta di contribuzione presuppone un vantaggio arrecato agli immobili del ricorrente che nel caso in esame non sussiste. La necessità di un vantaggio derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, quale presupposto per la contribuzione, è affermata del resto in via generale dall'art. 1 del RD 13/02/1933 n. 215, nonché, dall'art. 860 c.c., che prevede che *“i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”*.

Il **Consorzio**, pertanto, **non può auto-elevarsi al rango di soggetto con potestà tributaria al pari dello Stato e delle Regioni** trasformando la contribuzione consortile in un vero e proprio tributo anche nei confronti di cittadini non consociati né convenzionati. Ciò che pretende ed esercita il **Consorzio è un potere “impositivo”** totalmente assimilabile a quello fiscale che, invece, **non gli spetta perché l'imposizione contributiva riconosciutagli è solo finalizzata al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica** secondo piani di intervento e criteri di ripartizione pro-quota.

Pertanto due sono i presupposti richiesti dalla legge affinché il contribuente venga assoggettato al pagamento del tributo consortile: la titolarità del bene consistente nella proprietà dell'immobile ed il beneficio che deriva dai lavori di bonifica già completati;

f) a proposito del beneficio la giurisprudenza si è soffermata sul criterio dell'effettività di tale beneficio, affermando che il vantaggio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto e specifico, conseguito e conseguibile a causa della bonifica stessa (Cass. Sez. U. 6/2/84 n. 877 e Cons. di Stato 1984 n. 501) e l'assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa di riscuotere l'intera gabella

Ad adiuvandum, va anche precisato che tali criteri vengono ribaditi **nella Sent. n. 488/08/09 dell'11/05/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sezione VIII**, la quale tra l'altro afferma l'irrelevanza dell'inammissibilità dei detti ricorsi per difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di approvazione del piano di classificazione da parte del ricorrente;

la necessità di un vantaggio derivante dall'esecuzione dell'opera di bonifica, quale presupposto per la contribuzione è stato affermato anche dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite**, con la **sentenza n. 8957 del 14/10/1996**, la quale ha stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili **devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione**

la **Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria - Sezione I** - la quale, con sentenza del **24/03/2005 n. 12**, ha affermato che il beneficio di carattere fondiario che deve interessare gli immobili soggetti al contributo obbligatorio non può essere generico perché diversamente andrebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario e quindi verrebbe meno il carattere di onere reale che l'assoggettamento a contribuzione obbligatoria riveste.

L'intimidazione del pagamento del tributo inoltre viola l'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e l'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione. Il contribuente deve poter ricavare tutti gli elementi dell'imposizione dall'atto impositivo stesso, invece nel caso di specie non si è in grado di comprendere come sia stato liquidato l'ammontare del contributo preteso. Il titolo non lo specifica non solo in relazione ai presupposti legali ma anche, e soprattutto, in relazione al concreto sviluppo del calcolo.

Si rileva altresì che non è sufficiente che **il vantaggio abbia carattere generale** e riguardi un insieme di fondi che ricavano tutti un beneficio, né può essere presunto per il fatto che ne abbiano risentito altri immobili della zona ma, **occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in stretto rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione (Cass. n. 7511/1993, Cass. n. 7322/1993 e Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sez. XV, Sentenza n. 68 del 13/04/2005).**

Il potere impositivo del Consorzio è subordinato ad **una bonifica eseguita non al territorio nel suo complesso, bensì ai singoli immobili** e all'accertamento del presupposto impositivo della sussistenza del vantaggio specifico e diretto deve essere effettuato prima di procedere all'applicazione ed alla quantificazione del contributo, senza che possa supplirsi a tale lacuna attraverso accertamenti tecnici in sede giudiziaria;